

## Decreto Rettorale

DR

### Il Rettore

#### Oggetto:

Bando per l'ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2023/2024

**VISTA** la Legge 7.8.1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di attuazione;

**VISTA** la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il D. Lgs.30.6.2003, n. 196 “codice in materia di dati personali”, GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D. Lgs. 10.8.2018, n. 101;

**VISTO** il D. Lgs. 11.4.2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.M. MIUR del 10.9.2010 n. 249, recante “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244” ed in particolare gli articoli 5 e 13 e le relative disposizioni attuative;

**VISTA** la Legge 8.10.2010 n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

**VISTO** il Decreto 30.9.2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10.9.2010, n. 249”;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

**VISTO** il D.M. 1.12.2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni”;

**VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, concernente il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lett. b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare l’art. 5;

**VISTO** il D.M. 9 maggio 2017 n. 259 concernente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado previste dal D.P.R. n. 19/2016;

#### Ripartizione Didattica

**Dirigente**  
Antonella Bianconi

**Responsabile Area**  
Matteo Tassi

**Responsabile Ufficio**  
Catia Dorilli

**Responsabile del procedimento**  
Catia Dorilli

**VISTO** il D.M. 8.2.2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;

**VISTO** il D.M. 12.2.2020, n. 95;

**VISTO** il D.I. n. 90 del 7.8.2020;

**VISTA** la nota Interministeriale n. 22369 del 13.8.2020;

**VISTA** la delibera del Centro di Ateneo per la Formazione dei Docenti (C.A.F.Do.) del 16.1.2024 con la quale è stato approvato l’avvio dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2023/2024, comprensiva dei potenziali formativi distinti per ordine e grado di istruzione scolastica;

**VISTO** il D.R. n. 101 del 22.1.2024, con cui è stato attivato il corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2023/2024;

**VISTO** l’art. 14 del D.L. 2.3.2024 n. 19;

**VISTO** inoltre il Decreto Interministeriale 29.3.2024 n. 549 concernente l’individuazione della quota dei riservatari di cui al menzionato art. 18 bis, comma 2, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili - e recante le modalità per l’accesso dei medesimi soggetti ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

**VISTO** il D.M. 29.3.2024, n. 583, recante disposizioni relative all’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/2024;

**VISTA** la nota del Direttore dei Corsi, Prof.ssa Moira Sannipoli, pervenuta in data 2.4.2024, prot. n. 120302;

**VISTA** la nota chiarimenti MUR del 9.4.2024 assunta a protocollo n. 129900/2024;

**VISTA** la delibera del Centro di Ateneo per la Formazione dei Docenti (C.A.F.Do) del 11.04.2024 con la quale è stato approvato il Regolamento Didattico dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2023/2024;

## **Articolo 1 - Apertura termini/Selezioni e posti**

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione per l’accesso ai **Corsi di Formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità:**

- **nella Scuola Infanzia;**
- **nella Scuola Primaria;**
- **nella Scuola Secondaria di primo grado;**
- **nella Scuola Secondaria di secondo grado;**

istituiti presso questa Università per l'anno accademico 2023/2024 ai sensi del D.M. n. 249 del 10.9.2010 e dei successivi decreti ministeriali del 30.9.2011, del 1.12.2016 n. 948, del 8.2.2019 n. 92, del 12.2.2020 n. 95, del 29.3.2024 n. 549, del 29.3.2024 n. 583.

Il numero dei posti disponibili per i corsi offerti per ciascun ordine di scuola per l'anno accademico 2023/2024 è stabilito in conformità alla programmazione degli accessi definita ai sensi del D.M. 29.3.2024 n. 583 - Allegato A - che, per l'Università degli Studi di Perugia, prevede un totale di **250 posti**, così suddivisi:

- **Scuola Infanzia: n. 40 posti;**
- **Scuola Primaria: n. 100 posti;**
- **Scuola Secondaria di primo grado: n. 50 posti;**
- **Scuola Secondaria di secondo grado: n. 60 posti;**

Ai sensi del D.L. n. 549/2024, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo", così ripartiti

- Scuola Infanzia: n. 14 posti riservati
- Scuola Primaria: n. 35 posti riservati
- Scuola Secondaria di primo grado: n. 18 posti riservati
- Scuola Secondaria di secondo grado: n. 21 posti riservati

## **Articolo 2 - Requisiti di ammissione**

Ai sensi della normativa vigente, come enunciato dall'art. 3, comma 1, del D.M. 92/2019, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente bando i candidati in possesso di **uno dei seguenti titoli**:

### **a) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria:**

- Laurea (magistrale) Vecchio Ordinamento in Scienze della formazione primaria (quadriennale);
- Laurea Magistrale (LM-85bis) in Scienze della formazione primaria (ciclo unico - quinquennale - accesso programmato);
- Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- Diploma Sperimentale a indirizzo psicopedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

- Diploma Sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- Analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

**b) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo grado**

- Laurea Magistrale o a ciclo unico oppure Diploma II livello AFAM oppure Titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti come previsto D. Lgs. 59/2017 art. 5) Requisiti di accesso (comma 1)

**c) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado**

- Laurea Magistrale o a ciclo unico oppure Diploma II livello AFAM oppure Titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti come previsto D. Lgs. 59/2017 art. 5) Requisiti di accesso (comma 1 e comma 2)
- Diploma ITP Insegnante Tecnico Pratico

Sono altresì ammessi con riserva ai corsi suindicati coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente Commissione esaminatrice nominata dall'Ateneo.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande: **28 aprile 2024**

Non è consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazione. Informatica;

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;

A-86 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

B-01 Attività pratiche speciali;  
B-29 Gabinetto fisioterapico;  
B-30 Addetto all'ufficio tecnico;  
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;  
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;  
B-33 Assistente di Laboratorio.

### **Articolo 3 - Riserva dei posti**

I soggetti di cui alla riserva prevista all'art. 1 del presente bando accedono direttamente ai corsi in parola.

Qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A al D.M. 549/2024; i titoli da valutare dovranno essere dichiarati mediante compilazione del "Modello R" come disciplinato al successivo art. 4.

Con avviso verrà comunicata la relativa graduatoria degli aventi diritto all'immatricolazione. I candidati non aventi diritto potranno partecipare alla prova scritta di cui all'art. 8 del presente bando.

**Si ricorda che tali candidati concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo dove presentano istanza di partecipazione.**

### **Articolo 4 - Domanda e termini di presentazione**

La domanda di partecipazione alla prova di ammissione, redatta su modulo in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando **l'Allegato "A"**, debitamente sottoscritta con firma autografa, a pena di esclusione, e **corredata di tutta la relativa documentazione** va presentata **esclusivamente on line collegandosi alla pagina <https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do> a partire dalle ore 13:00 del giorno 12 aprile 2024 e entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 28 aprile 2024** seguendo le istruzioni contenute nell'**Allegato 1**.

Si ribadisce che la domanda deve essere sottoscritta, con firma autografa e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, **pena l'esclusione**.

Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

**I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità** ai sensi della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in relazione alla propria disabilità necessitano di specifici supporti durante lo svolgimento della prova e i candidati affetti da **Disturbi Specifici di Apprendimento** ai sensi della Legge n. 170/2010, dovranno allegare alla domanda, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda stessa, a pena di decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta nella quale risulti la tipologia di deficit/disturbo e l'ausilio necessario per lo svolgimento della prova, allegando l'originale o la copia autenticata di idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte.

Ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento, certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al trenta per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione degli altri candidati.

Ove il grado di invalidità riconosciuto al candidato sia pari o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.l. 90/2020 che richiama l'art. 20, comma 2-bis, della L. 104/1992, **il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva**, pertanto potrà essere ammesso direttamente alla prova scritta, ove nella domanda inserisca apposita dichiarazione e alleghi l'originale o la copia autenticata di idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte.

**I candidati possono concorrere, qualora ne abbiano i titoli, a più gradi di scuola: in tale caso dovranno presentare distinte domande e relativa documentazione per ognuna di esse, incluso il versamento del “contributo di partecipazione”.**

**Il pagamento di € 60,00 a titolo di “contributo di partecipazione”, richiesto a pena di esclusione** dalla procedura, dovrà essere effettuato utilizzando la modalità indicata nell'**Allegato 1**.

**In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.**

***TUTTI I CANDIDATI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA (eccezion fatta per coloro che hanno diritto all'esonero e coloro che partecipano alla riserva del 35%) SONO AMMESSI CON RISERVA AL TEST PRESELETTIVO. PER ESIGENZE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED IN OSSEQUIO AI PRINCIPI DI TEMPESTIVITÀ, EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CONTROLLO SULLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE RELATIVO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ED AL RISPETTO DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE STESSE VERRÀ EFFETTUATO DOPO L'ESPLETAMENTO DEL TEST PRESELETTIVO, SULLE SOLE DOMANDE DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA.***

**Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi dall'ammissione alla prova scritta anche i candidati che abbiano conseguito nel test preselettivo un punteggio utile ai sensi dell'art. 8.**

**I candidati devono presentare istanza di partecipazione e alla domanda debbono essere allegati:**

- **fotocopia di documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione);**

- **autocertificazione dei titoli professionali e culturali** ritenuti utili ai fini della valutazione, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui allegato **modello "B"**;

- **certificato medico** attestante il disturbo o la disabilità, se nella domanda sono stati dichiarati la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della selezione o richiesta di esonero dal test preselettivo, ai sensi dell'art. 20, comma 2bis, della Legge 5.2.1992, n. 104. Il certificato stesso dovrà essere prodotto in originale o in copia autenticata;

- per i soggetti interessati a far valere almeno tre annualità di servizio sullo specifico posto di sostegno ai fini **dell'esonero dal test preselettivo**, come previsto dal D.I. 92/2020, autocertificazione del servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle Scuole, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato **modello "C"** (punto 1);

- per i soggetti individuati dall'art. 18 bis c. 2 del D. Lgs n. 59/2017 che si iscrivono ai sensi dell'art. 1 D.M. 549/2024 e **concorrono per la quota determinata nella misura pari al 35%** dei posti disponibili, autocertificazione del servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle Scuole, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato **modello "C"** (punto 2) e ai fini della eventuale selezione di cui all'art. 3 possesso dei titoli mediante compilazione del **modello "R"**;

- per i candidati sottoposti a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) in concomitanza con le date delle prove selettive successive al test preselettivo del VIII ciclo, **autocertificazione (utilizzando il modello "B") o certificazione** ai fini dell'esonero dal test preselettivo del IV ciclo, come stabilito dal D.M. 583/2024.

**I titoli accademici conseguiti all'estero** dovranno essere prodotti debitamente perfezionati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio secondo le normative vigenti (tradotti, autenticati, legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore).

**(N.B.)** Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta produzione della documentazione allegata alla domanda, si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all'originale), possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l'immigrazione e la condizione dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che l'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

### **Articolo 5 - Esclusione dalla selezione**

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'eventuale esclusione è disposta, in qualunque momento della procedura, con motivato provvedimento dell'Amministrazione che verrà notificato all'interessato.

### **Articolo 6 - Costituzione della Commissione giudicatrice**

Le Commissioni giudicatrici delle selezioni relative ad ogni percorso di formazione, sono nominate con Decreto del Rettore.



Per lo svolgimento delle prove, ciascuna commissione si avvarrà dell'assistenza di personale docente e/o non docente per l'identificazione dei candidati e la vigilanza.

### **Articolo 7 - Prove di accesso**

I candidati devono sostenere e superare:

- a) **un test preselettivo**
- b) **una prova scritta**
- c) **una prova orale**

#### **Le prove di cui alle lettere a) e b) riguarderanno:**

- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:
  - Infanzia
  - Primaria
  - Secondaria di primo grado
  - Secondaria di secondo grado
- competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

**La prova orale di cui alla lettera c) verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.**

### **Articolo 8 - Modalità di svolgimento delle prove di accesso**

#### **TEST PRESELETTIVO:**

Il **test preselettivo**, della durata di **due ore**, è costituito da **60 (sessanta)** quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto.

Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

**La risposta corretta ad ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti.**

**Il test preselettivo si svolgerà secondo il seguente calendario:**

- **Infanzia: mattina del 7 maggio 2024**
- **Primaria: mattina del 8 maggio 2024**
- **Secondaria di primo grado mattina 9 maggio 2024**
- **Secondaria di secondo grado mattina del 10 maggio 2024**

Come disposto dall'art. 1 comma 4 del D.l. 90/2020, **sono esonerati dal test preselettivo per tutti gli indirizzi di specializzazione e accedono direttamente alla prova scritta** *“i soggetti che nei dieci anni scolastici abbiano svolto almeno tre annualità di servizio anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*; ai sensi dell'art. 1 comma 6 del medesimo D.l. 90/2020 i candidati interessati a far valere le suddette disposizioni *“possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado”*;

- come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.M. 583/2024 *“in deroga all'art. 4 comma 4 del D.M. 8 febbraio 2019 n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VIII ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19, non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.”*

### **PROVA SCRITTA**

È ammesso alla **prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per il grado di scuola per cui si concorre.**

**Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, salva l'eventuale esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai sensi di quanto disposto nel precedente art. 3.**

La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi. Il punteggio minimo richiesto ai fini del superamento della prova scritta è **21/30**.

**PROVA ORALE**

Sono ammessi alla **prova orale** i candidati che hanno conseguito una votazione **non inferiore a 21/30** nella prova scritta.

La valutazione della prova orale è espressa in trentesimi.

La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione **non inferiore a 21/30**.

**A partire dal 30.4.2024** verrà pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo (reso noto anche sul sito [www.unipg.it](http://www.unipg.it) alle voci: concorsi – altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno), un **avviso** con cui saranno resi noti:

- **la conferma o il rinvio del calendario dei test preselettivi, nonché la sede e l'orario di convocazione e di espletamento dei test medesimi;**

- **il calendario delle prove scritte e delle prove orali, nonché la sede di espletamento delle prove medesime;**

- **la data in cui verrà pubblicato l'Avviso contenente:**

a) l'elenco (con PREMATICOLA) degli ammessi alla prova scritta, all'esito del test preselettivo, con l'indicazione del punteggio riportato nel test medesimo;

b) l'elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento del test preselettivo;

c) l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, nonché l'elenco dei candidati esclusi per mancato superamento della prova scritta;

- **l'eventuale rinvio delle comunicazioni di cui al presente avviso;**

- ogni altra eventuale comunicazione concernente la presente selezione.

Dalla data di pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo degli esiti del test preselettivo e degli elenchi degli ammessi alla prova scritta e degli esclusi dalla procedura selettiva, decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).

**La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell'ora e nel luogo di espletamento delle prove fissate equivarrà a implicita rinuncia alla partecipazione alla selezione, qualunque ne sia la causa.**

**Eventuali variazioni della data e/o della sede di svolgimento delle prove d'esame saranno pubblicate all'Albo on line dell'Ateneo e sul sito [www.unipg.it](http://www.unipg.it) alle voci concorsi – altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno.**

**Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.**

**Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.**

### **Articolo 9 - Obblighi del candidato**

Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi per le operazioni di appello e di identificazione, nella sede e nell'orario resi noti ai sensi del precedente art. 7 e dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

I candidati potranno accedere all'aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione.

Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione e rispettare gli obblighi previsti dal presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure selettive.

Durante il test e la prova scritta i candidati non possono, a pena di esclusione:

- comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice;
- introdurre in aula carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere e quant'altro venga comunicato prima dell'inizio della prova.

### **Articolo 10 - Titoli valutabili**

Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, sono ammessi a valutazione i sottoindicati titoli, posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e dichiarati secondo le modalità di seguito indicate.

**Il punteggio massimo ad essi attribuibile è pari a 10 punti complessivi ed è ripartito nel modo seguente:**

**1. TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 5)**

• Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno:

- da 180 a 359 giorni: punti 1
- da 360 a 540 giorni: punti 1,5
- da 541 a 720 giorni: punti 2
- da 721 giorni e oltre: punti 3;

• Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno, ivi compreso l'incarico di esperto di TIC nell'ambito dell'integrazione scolastica o servizi (minimo 6 mesi continuativi) nell'ambito delle disabilità, se non già inclusi in altre voci di cui al presente articolo:

- da 180 a 359 giorni: punti 0,5
- da 360 a 540 giorni: punti 1
- da 541 a 720 giorni: punti 1,5
- da 721 giorni e oltre: punti 2;

**2. TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 5)**

- Dottorato di ricerca nel SSD M-PED/03: punti 2
- Dottorato di ricerca nei SSD M-PED/01; M-PED/02; M-PED/04 e in tutti quelli relativi ai settori M-PSI: punti 1 per ciascun dottorato;
- Altri titoli di studio di almeno 60 cfu inerenti ai contenuti disciplinari dei SSD sopra riportati: punti 0,5 per ciascun titolo;
- Abilitazioni all'insegnamento: punti 1 per ciascuna abilitazione;
- Possesso dei 24cfu/cfa sostenuti entro e non oltre il 31/10/2022 come previsto dalla Legge n. 79 del 29/06/2022: 0,25 punti
- Titoli certificati maturati nell'ambito specifico delle disabilità, non previsti nel presente articolo: 0,1 punti per ciascun titolo.

**Modalità di produzione dei titoli**

**A pena di non valutazione, i titoli**, in carta libera, dovranno essere presentati in una delle seguenti modalità:

- originale o copia autenticata;
- copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui

all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 (allegato "Modello B"), dai soggetti a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni);  
- autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa utilizzando l'allegato "Modello B", dai medesimi soggetti di cui al precedente punto, a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Per i candidati non abilitati all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 (vedi N.B. sub art.3), il possesso dei titoli dovrà essere comprovato mediante produzione dei relativi certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati, ove necessario, e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato.

**A pena di non valutazione**, ai titoli redatti in lingua straniera deve essere obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

**Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande.**

**Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà** di cui all'allegato "Modello B"), devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000 ai fini della loro validità ed efficacia.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

**Il controllo e la valutazione dei titoli, previa formulazione dei criteri da parte della Commissione giudicatrice, sono svolti dopo l'espletamento e**

**dopo la correzione della prova scritta, solo sulle domande dei candidati ammessi alla successiva prova orale.**

La Commissione, nelle sedute di svolgimento della prova orale, prima dell'inizio della prova stessa, comunicherà a ciascun candidato il risultato della valutazione dei titoli.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

**Articolo 11 - Graduatorie e iscrizione al Corso**

Ai sensi del comma 2 art. 1 del D.M. 583/2024 le Università dovranno prevedere due graduatorie distinte:

- 1) per i candidati che accedono alle prove in base all'art. 6 c. 2 del D.M. 30 settembre 2011;
- 2) per i candidati di cui all'art. 1 del D.M. 549/2024 (riserva 35%).

La graduatoria di cui al punto 1) è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del D.M. Sostegno, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

La graduatoria di cui al punto 2) sarà formulata secondo i criteri indicati nell'allegato A al D.M. 549/2024.

**Le graduatorie per ciascun ordine e grado di scuola saranno pubblicate, con codice identificativo corrispondente al numero di prematricola risultante al momento dell'iscrizione al concorso, all'Albo on line dell'Ateneo e sul sito [www.unipg.it](http://www.unipg.it) - concorsi - altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno.**

L'importo del contributo di iscrizione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno è stabilito dal relativo Regolamento Didattico in € 3.000,00.

Per i corsisti di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 92/2019, il contributo di iscrizione è pari ad € 1.500,00.

In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più ordini di scuola, il candidato deve optare per l'iscrizione a un solo corso.

Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

**Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.M. 92/2019**, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 92/2019. A tal fine l'Ateneo valuterà le competenze già acquisite e predisporrà i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30.9.2011 come diversificati per grado di istruzione.

### **Art. 12 - Soprannumerari**

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 92 del 8.2.2019 sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

- a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

I soggetti di cui sopra potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie mediante appositi decreti.

Per la domanda di iscrizione ed i conseguenti termini e le modalità di versamento della quota di iscrizione si rinvia ad un avviso che sarà pubblicato sul sito [www.unipg.it](http://www.unipg.it) - concorsi - altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

### **Articolo 13 - Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento di cui al presente decreto è la Dott.ssa Catia Dorilli, Responsabile Ufficio Procedure selettive - Ripartizione Didattica.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Procedure Selettive ESCLUSIVAMENTE mediante il seguente indirizzo mail: [ufficio.procedureselettive@unipg.it](mailto:ufficio.procedureselettive@unipg.it)



## **Articolo 14 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente bando è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione. L'informativa, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative>.

## **Articolo 15 - Pubblicità**

Il presente bando verrà pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo. Il bando e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili all'indirizzo Internet dell'Ateneo: [www.unipg.it](http://www.unipg.it) - alle voci: concorsi – altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando saranno resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo; pertanto i candidati sono tenuti a consultare tale sito all'indirizzo [www.unipg.it](http://www.unipg.it) alle voci: concorsi – altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

## **Articolo 16 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Il Rettore  
**Prof. Maurizio Oliviero**

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)